ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPINIONE SCRITTA

DELL'UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE

(*Ex* art. 6 norme integrative per i giudizi avanti la Corte Costituzionale)

L'Unione Camere Penali Italiane, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Avv. Francesco Petrelli, nato ad Ascoli Piceno il 23/07/1957 (C.F. PTRFNC57L23A462G), ai sensi dell'art. 6 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con il presente atto propone una propria opinione scritta, in veste di *amicus curiae*

NEL GIUDIZIO INCIDENTALE
DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Introdotto con ordinanza della Corte di Cassazione, VI Sezione penale, avente ad oggetto l'abrogazione del reato di cui all'art. 323 c.p. (L. n. 114/2024, art. 1, comma 1 lett. b), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 11 del 13/03/2025 (n. 50 Ordinanza - atto di promovimento del 07/03/2025).

* * *

I. Sulla legittimazione dell'Unione Camere Penali a proporre opinioni scritte quale soggetto portatore di interessi collettivi attinenti alle questioni di costituzionalità.

L'Unione Camere Penali Italiane è l'Associazione riconosciuta come maggiormente rappresentativa dell'avvocatura penale italiana. Tale riconoscimento è evidenziato anche nelle decisioni di Codesta Ecc.ma Corte (con la sent. n. 180/2018) e su queste basi, del resto, sono state nel recente passato ammesse analoghe opinioni scritte (così nei procedimenti conclusisi con le sent. 260/2020 e n. 278/2020).

Essa ha come scopo statutario – tra gli altri – quello di *«promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto processo»*, nonché di *«promuovere gli studi e le iniziative culturali e politiche volti a migliorare la giustizia penale»*, oltre a *«vigilare sulla corretta applicazione della legge»* (art. 2 dello Statuto – cfr. all. 1).

L'Unione manifesta il proprio programma politico, evidenziando ulteriormente i propri scopi, attraverso il *Manifesto del Diritto Penale liberale e del giusto processo* (cfr. all. 2), redatto con la collaborazione di giuristi delle più autorevoli Università Italiane, al fine di delineare la fisiologia di divieti, obblighi e pene di un Diritto penale liberale.

Tra questi principi deve richiamarsi il punto 15), laddove si enuncia *«La meritevolezza della pena o di maggiori pene deve trovare fondamento in necessità di tutele proporzionate, oggettivate sulla base di ricerche criminologiche ed empiriche serie ed attendibili»*, ed il punto 6): *«il superamento del diritto penale e l'attenuazione del suo carattere afflittivo costituiscono comunque obiettivi meritevoli di essere perseguiti»*.

Nel caso oggetto della ordinanza di remissione, entrano in gioco sia quest'ultimo principio nella misura in cui si censura la scelta del Legislatore di abrogare un reato, sia quello della irretroattività della Legge penale sfavorevole, che evidentemente potrebbe essere violato nel momento in cui si invoca la reviviscenza di una norma penale abrogata.

Da ciò deriva la specifica legittimazione dell'Associazione ad intervenire nella presente questione di legittimità attraverso la costituzione come *amicus curiae*, posto che l'U.C.P.I. risulta portatrice di un interesse collettivo al rispetto dei già menzionati principi, tutti coinvolti nel caso portato dinanzi a Codesta Ecc.ma Corte.

II. La questione sollevata e la legittimità costituzionale dell'abrogazione del reato di abuso di ufficio ex art. 323 c.p.

1. Premessa.

La Sesta sezione della Corte di Cassazione ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. l, co. 1, lett. b) della L. 9 n. 114/2024, nella parte in cui abroga l'art. 323 c.p., ritenendo violati gli artt. 11 e 117, co. 1 Cost., con particolare riferimento agli obblighi discendenti dagli artt. 7, co. 4 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, ratificata con L 116/2009.

2. L'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio e la presunta violazione della Convenzione di Merida: erronea interpretazione delle norme ed insussistenza di un obbligo per lo Stato di "*stand-still*".

2.1 Come in altre analoghe questioni di legittimità costituzionale sollevate da altre autorità giudiziarie, anche con l'ordinanza qui in esame la Corte di Cassazione rileva, essenzialmente, l'esistenza di un "obbligo di incriminazione internazionale" delle condotte riconducibili alla fattispecie di abuso d'ufficio, collocato nell'art. 7, co.4, della L. n. 116 del 2009, che rimanda all'art. 19 della Convenzione secondo cui «*ciascuno Stato si adopera, conformemente ai principi fondamentali del proprio diritto interno, al fine di adottare, mantenere e rafforzare i sistemi che favoriscono la trasparenza e prevengono i conflitti di interesse*». Per queste ragioni, l'art. 323 c.p. godrebbe di una forza di resistenza di tipo passivo che lo rende insensibile all'abrogazione.

L'interpretazione è fuorviante, per molteplici ragioni.

La collocazione dell'art. 19 nel Titolo II della Convenzione rubricato "*misure preventive*" – e non nel Titolo III "*incriminazione, individuazione e repressione"* – permette di escludere l'esistenza di un obbligo cogente per gli Stati di fare ricorso allo strumento penale.

Ma non solo.

Va anzitutto evidenziato che le Convenzioni pongono a carico di ciascuno Stato l'obbligo di criminalizzare una serie di condotte o prescrivono di "considerare" l'adozione di un'incriminazione lasciando al potere domestico una piena discrezionale valutazione, tanto da non prevedere né alcun controllo giurisdizionale per garantire l'attuazione dell'imperativo né conseguenze negative per lo Stato (es. procedure di infrazione). Sul punto occorre fare una precisazione.

Gli obblighi assunti con una Convenzione si distinguono in obblighi di incriminazione o divieti di depenalizzazione. Nel primo caso, gli obblighi si traducono nell'introduzione di una fattispecie modellata sulla norma internazionale; nel secondo, nell'astensione dall'introdurre o estendere disposizioni di favore *latu sensu* per il reo. Il campo elettivo di questo tema è la CEDU che presenta caratteristiche rilevanti: un elevato grado di intensità dell'integrazione dello Stato alla Convenzione; un controllo giurisdizionale; obblighi che si riferiscono alle "violazioni più gravi" dei "diritti più fondamentali". In altri termini, gli obblighi di incriminazione o di non depenalizzazione vengono a configurarsi per la tutela del nucleo duro dei diritti dell'uomo e sovente in relazione a violazioni gravi perpetrate dalle autorità statuali: non è il caso dell'abuso d'ufficio (si noti che nemmeno la schiavitù è considerata *reato iuris gentium,* salvo nelle ipotesi *ex* art. 7 dello St. di Roma).

L'art. 19 della Convenzione e l'art. 323 c.p. non sono riconducibili all'area dell'obbligo di "non depenalizzazione": non fanno riferimento ai "diritti più fondamentali"; l'ipotetico obbligo di Merida non è sostenuto da alcuna istituzione giurisdizionale, ma solo da soggetti che svolgono una *moral suasion.* Per queste ragioni, la Convenzione non appartiene allo *jus cogens,* al nucleo duro di norme consuetudinarie caratterizzate dalla sussistenza dell'*opinio juris* e dal fatto che la gran parte degli Stati considera la norma come superiore alle comuni fonti internazionali in quanto ispirata a valori fondamentali e universali.

2.2 Pur già escludendo "un appello al diritto penale" nella Convenzione, è opportuno soffermarsi sulle c.d. clausole di *stand-still.*

Circa l'interpretazione letterale e sistematica.

L'art. 19, "*Obblighi di prendere in considerazione: reati non obbligatori",* si limita a chiedere agli Stati di «*shall consider adopting*» misure legislative necessarie a prevedere come reato le condotte tipizzate. Una formulazione diversa dai casi in cui la stessa Convenzione prescrive agli Stati di «*shall adopt*» - come negli artt. 16 e 17 – una specifica fattispecie incriminatrice. Tale distinzione, e quindi la differente e graduale intensità di cogenza delle norme, è ribadita anche dal par. 11 dell'Introduzione della *Legislative guide*

che individua: le previsioni obbligatorie quando è utilizzata l'espressione «*shall adopt*»; le misure opzionali e le misure che gli Stati devono considerare di applicare o devono sforzarsi di applicare, quando sono impiegate le espressioni «*may adopt*», «*shall endeavour to*», «*shall consider adopting*». La *Legislative guide* ai par. 177-178-179 specifica, inoltre, che tra le *misure opzionali* o che *devono essere considerate* rientrano gli artt. «*16 par. 2, dal 18 al 22 e 24*».

L'esame di queste coordinate consente di escludere l'esistenza di un obbligo di incriminazione, ma anche di un "divieto di regresso".

Occorre una precisazione: il "divieto di regresso" sussisterebbe solo se la criminalizzazione fosse obbligatoria, comportando la sua abrogazione un inadempimento sopravvenuto (assimilabile all'inadempimento originario). Al contrario, come per l'abuso d'ufficio, mancando alla radice un obbligo, non è ipotizzabile un "divieto".

Una diversa interpretazione è irragionevole: legherebbe il divieto di depenalizzazione non ad un imperativo, ma ad una facoltà. In sintesi, per le condotte tipizzate nell'art. 19, gli Stati sono tenuti - una volta adempiuto un adeguato vaglio nell'unica sede competente che è quella legislativa - a prendere in considerazione o esaminare l'adozione di determinate misure, restando liberi nella decisione finale. Sul punto occorre operare due precisazioni:

a) il legislatore con le riforme del 1990, 1997 e 2020 ha progressivamente contratto le condotte penalmente rilevanti dell'art. 323 c.p. Questa "attenzione" è una forma di "esame" e "considerazione", all'esito della quale il legislatore ha optato per l'abrogazione della disposizione, considerata distonica - per ragioni di politica criminale – nel sistema punitivo.

b) La Convenzione all'art. 65 richiede degli «*standard minimi*» di tutela contro le condotte corruttive *lato sensu* intese nelle ipotesi di previsioni qualificate cogenti come specificato dal punto 21 della *Legislative guide*. Pur in assenza di un imperativo, l'Italia- nel rispetto nella Dir. UE 2017/1371 – ha introdotto nell'alveo dei c.d. *reati spia* (condotte intermedie propedeutiche alla corruzione) l'art. 314 *bis* c.p. (Indebita destinazione di denaro o cose mobili), una norma che funge da contrappeso rispetto all'abrogazione dell'art. 323 c.p. Infatti, essa è una "gemmazione per distacco": riproduce il peculato per distrazione già incriminato nell'art. 323 e che oggi continua a possedere rilevanza penale (un esempio di *abrogatio sine abolitione*). Inoltre, accanto alla norma penale e fattispecie di reato più gravi, sono presenti diversi strumenti in funzione preventiva introdotti a partire dalla L. 190 del 2012 contro la corruzione. Sul tema, questa Corte nella sent. n. 8/2022 ha sostenuto che un'estensione dell'incriminazione non può trovare giustificazione in un ipotetico pregiudizio arrecato ai valori costituzionali (nel caso gli artt. 28 e 97 Cost.) poiché le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono nella tutela penale, ben potendo essere soddisfatte con altri precetti e sanzioni.

Non esiste quindi un obbligo internazionale derivante dalla Convenzione di Merida.

2.3 L'interpretazione teleologica-funzionale.

Ulteriore tema è quello relativo ai canoni di interpretazione dei Trattati.

Secondo il *giudice a quo,* l'abrogazione dell'art. 323 c.p. sarebbe contraria allo "spirito" della Convenzione e alla buona fede nell'interpretazione delle norme pattizie: l'abrogazione esprimerebbe un esercizio del potere in direzione opposta alla Convenzione. Le considerazioni sono fuorvianti.

Circa la buona fede.

La Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969 sancisce agli artt. 26 e 31 l'obbligo per le parti contraenti di interpretare in buona fede il Trattato; principio ribadito nell'Allegato all'Atto finale e nel Preambolo in cui la buona fede è definita essenza del *pacta sunt servanda*. D'altronde, nel diritto internazionale non c'è un'autorità centrale ed è assente l'obbligatorietà della giurisdizione, di conseguenza la comunità funziona attraverso il meccanismo dell'autoregolazione. Tale situazione si traduce nell'interpretazione autoregolata (in buona fede) dagli stessi Stati che sono gli unici destinatari delle norme. Questo criterio ermeneutico non può essere confuso con l'intenzione dei contraenti che solitamente è l'oggetto da interpretare e l'essenza del contratto di diritto privato, né tantomeno con un'aspettativa di comportamento tra le parti corrispondente a quanto concordato nel Trattato (dal quale potrebbe derivare una preclusione di comportamenti contrari a tale aspettativa).

Nel diritto internazionale la buona fede è più simile al dettato dell'art. 12 della Preleggi: ciò che conta non è ciò che le Parti hanno realmente voluto, ma ciò che si desume abbiamo voluto dal testo. In questi termini, la buona fede si declina come "senso comune", come uso corrente di un codice condiviso in cui la produzione di significati è correlata alle situazioni e ai contesti entro cui avviene l'atto linguistico. Dietro al "senso comune" traspare l'esigenza di cooperazione e di affidamento reciproco all'interno di problematiche d'interesse comune.

Il testo del Trattato è allora la base principale dell'interpretazione: se il testo è chiaro, sulla base del significato ordinario delle parole, allora è esso stesso manifestazione della volontà delle parti. Il problema non è ciò che le parti intendevano con il testo, ma ciò che il testo significa. Nel caso in commento, l'interpretazione letterale e sistematica permette di cogliere, senza effervescenze ermeneutiche, il senso dell'art. 19 e di collocarlo nelle raccomandazioni.

Inoltre, essendo la buona fede un'obbligazione di comportamento, possiamo individuare con le procedure *ex* artt. 31 e 32 della Convenzione di Vienna la sua presenza nelle condotte dei singoli Stati. Entra in gioco l'interpretazione teleologica, e quindi l'oggetto e lo scopo del Trattato: un Trattato deve essere interpretato alla luce dell'obiettivo generale che s'intende raggiungere. Si può ricorrere a questo criterio d'interpretazione quando è

necessario colmare lacune, correggere errori del testo per eliminare oscurità/ambiguità. Non è il caso dell'art. 19, una norma assai dettagliata nella descrizione delle libertà concesse al legislatore.

L'interpretazione teleologica si distingue: *soggettivistica* dove la *ratio legis* è la *mens legis; oggettiva* ossia la congruità dei mezzi rispetto al fine. L'art. 31 della Convenzione di Vienna esclude il versante soggettivistico tipico dei contratti e non dei Trattati multilaterali; pertanto, si deve indagare se l'abrogazione dell'art. 323 c.p. renda deficitaria la congruità dei mezzi rispetto al fine di *suppression* dei fenomeni corruttivi. Per le ragioni già esposte (abrogazione senza abolizione, presenza di altre norme penali ed extrapenali, assenza di un obbligo) tale lacuna deve essere esclusa. Sul punto occorre una precisazione.

Per il *giudice a quo,* sarebbe in mala fede il regresso della normativa rispetto al momento in cui lo Stato ha firmato la Convenzione: è il tema di un altro criterio di interpretazione posto dall'art. 31, la "prassi successiva", nel delicato problema in cui l'interpretazione nell'esperienza si fa modifica (tacita) del Trattato. In verità, il tema non riguarda il caso in esame.

La modifica della volontà delle Parti di un Trattato rileva nel momento in cui l'intenzione originaria delle Parti viene sostituita o elusa. Siamo nell'ambito soggettivistico in cui la volontà della Parti prende il posto della disposizione scritta. Nel caso in esame, invece, la "prassi successiva" non si è in alcun modo distanziata dalla volontà originaria della Convenzione: l'art. 19 è sempre stata una norma non *stand-still* e per sua natura ammette qualsiasi cambiamento della disposizione domestica secondo la discrezionalità legislativa.

Lo spirito e l'oggetto della Convenzione sarebbero traditi solo nelle ipotesi in cui lo Stato andasse ad abrogare le fattispecie per le quali c'è un obbligo di incriminazione: uno Stato è in "mala fede" solo quando «*direttamente contravvenga agli obblighi assunti (…) faccia indirettamente ciò che non è concesso fare direttamente*» (Corte Inter. di Giustizia, *Nicaragua v. Honduras* del 1992).

Per queste ragioni non convince la tesi del *giudice a quo*. Rincorrere la *voluntas legis* porta con sé il rischio di spingersi fino al punto di stravolgere il "senso comune" dell'art. 19: interpretazione rischiosa nella materia penale in cui la riserva di legge è principio supremo dell'ordinamento come ricorda *la vicenda Taricco*. È pur vero che un Trattato non è un atto giuridico in senso stretto, ma rientrando nei *negotia bonae fidei* bisogna far prevalere lo "spirito" sulla lettera, ma ciò è inconcepibile nel settore penale. Il potere legislativo ha sì accettato di auto-vincolare la propria discrezionalità al rispetto di obblighi sovranazionali, ma mai potrebbe accettare che un tale vincolo derivi da un precetto creato tramite un'operazione di interpretazione (forzatamente) teleologica. In ballo c'è il rispetto dei controlimiti e dei corollari del principio di legalità, la riserva di legge e l'irretroattività che sarebbe compromessa dal bilanciamento con una buona fede ricavabile dall'aspettativa del

pacta sunt servanda (l'irretroattività non ammette bilanciamenti come già sostenuto da questa Corte con le sent. nn. 393 e 394 del 2006, 236 del 2011).

Per tali ragioni, la pretesa di un pedissequo adeguamento ad una piattaforma internazionale non obbligatoria comporterebbe delle frizioni con il dettato costituzionale – riconosciute anche dall'art. 19 «*i principi fondamentali del diritto interno*» - anche più gravi di quelle che deriverebbero dal mancato adeguamento agli obblighi internazionali *ex* artt. 11 e 117 Cost.

3. La ritenuta assenza di rimedi alternativi per la tutela del singolo dagli abusi del pubblico funzionario

Ulteriore argomento speso dalla Corte di Cassazione a sostengo della illegittimità costituzionale dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio risiede nel fatto che

Il legislatore, nell'abrogare il reato di abuso d'ufficio, avrebbe considerato esclusivamente "*l'idoneità della disciplina amministrativa vigente a tutelare l'interesse pubblico e non già quello dei cittadini a non essere danneggiati dagli abusi funzionali o dalla mancata astensione dei pubblici agenti che agiscono in conflitto di interesse.*"

Il singolo, dunque, si troverebbe "disarmato" di fronte a condotte abusive del pubblico funzionario, atteso che, in particolare: "*I rimedi preventivi anticorruzione (quali quelli introdotti dal d.lgs. n. 97/2016), per loro natura, riguardano molto marginalmente i comportamenti dei singoli funzionari e si concentrano sull'organizzazione dell'azione complessiva*

dell'amministrazione, senza assumere alcun effetto specifico nei confronti della singola azione illecita.

I rimedi giurisdizionali, peraltro onerosi, non sempre non attivabili, in quanto, non di rado, le prevaricazioni dei pubblici agenti si traducono non in atti amministrativi, ma in meri comportamenti, come tali non impugnabili."

Ebbene, sul punto è appena il caso di segnalare che quest'ultima annotazione della Corte disvela esattamente la ragione per la quale è stato abolito l'abuso d'ufficio, ed in particolare il difetto di determinatezza e tassatività della fattispecie, che invece di prevedere la punibilità di specifiche condotte di reato, finiva per perseguire meri "*comportamenti*", con una inammissibile estensione dell'area del penalmente rilevante, del tutto contraria al principio del "diritto penale del fatto" che deve informare il nostro ordinamento.

I rimedi giurisdizionali amministrativi, al contrario sono molteplici e sono effettivi, a nulla rilevando la loro onerosità, dal momento che l'Ordinamento assicura il patrocinio dei non abbienti anche nei procedimenti giurisdizionali amministrativi.

Non sono poi convincenti i rilievi della Corte di Cassazione anche sotto il profilo della "inefficacia" delle potenziali sanzioni disciplinari a carico del pubblico funzionario che esercita in modo illegittimo, prevaricatorio, abusivo, il proprio potere.

In particolare, secondo la Corte, le sanzioni disciplinari sarebbero "*difficilmente applicabili ai dirigenti di più alto livello per i quali più che la responsabilità disciplinare vale quella di risultato, in forza dell'art. 21 dello stesso decreto, e non operano per gli amministratori eletti.*

I sistemi disciplinari previsti dal diritto amministrativo sono, inoltre, estremamente frastagliati, in quanto sono calibrati dal legislatore sulle specifiche funzioni e sullo statuto che disciplina la singola figura di pubblico agente.

L'attivazione dei sistemi disciplinari è, inoltre, rimessa all'esclusiva denuncia del privato, che deve rivolgersi all'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale autore di condotte di abuso di ufficio (rispetto al quale il privato potrebbe trovarsi in condizioni di timore riverenziale)."

Come noto, tutte le Pubbliche Amministrazioni sono dotate di codici disciplinari che si sono andati nel tempo sempre più affinando e arricchendo di contenuti e che prevedono anche gravi sanzioni a carico di coloro che violano doveri connessi alla propria funzione, sino ad arrivare al licenziamento, anche per i dirigenti "di più alto livello", per i quali non è dato comprendere le ragioni per le quali sarebbe più difficile perseguire e punire eventuali responsabilità qualora violino precisi precetti disciplinari.

Il giudizio espresso dalla Corte di Cassazione sulla scarsa incisività ed efficacia di tali codici, e delle relative sanzioni, non è sorretto da dati empirici dotati di concretezza, ed, anzi, pare muoversi su di una traiettoria argomentativa che assume complessivamente una caratteristica suggestiva, soprattutto quando si arriva a sostenere che il privato si "*potrebbe trovare in condizione di timore reverenziale*" nei confronti della P.A.

Al di là della genericità di una tale affermazione, non può sfuggire che, come noto, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", che disciplina il c.d *whistleblowing*, e che consente proprio al privato di tutelarsi da eventuali condizionamenti o effetti pregiudizievoli nel caso volesse segnalare abusi del pubblico funzionario o del pubblico amministratore.

A tutto ciò si aggiunge la responsabilità contabile ed erariale, che lungi dal non assicurare una prevenzione efficace ed adeguata degli abusi funzionali commessi in danno dei privati – come apoditticamente sostenuto dalla Corte – si integra con il sistema di tutele amministrative e disciplinari, andando così a comporre un quadro certamente rassicurante

sotto il profilo della tutela degli interessi dei cittadini davanti alla Pubblica Amministrazione.

E' tuttavia la parte conclusiva del ragionamento della Corte sul punto che disvela esattamente la ragione per la quale non è in alcun modo "costituzionalmente necessario" reintrodurre il reato di abuso d'ufficio, laddove si sostiene che "*il legislatore, dunque, nell'abrogare il reato di abuso d'ufficio, non ha introdotto discipline amministrative che mantengano il pregresso standard di efficacia nella prevenzione dei conflitti di interesse e degli abusi di potere dei pubblici agenti prescritto dalla Convenzione di Merida.*"

Se così è - e si può essere anche d'accordo - allora si potrà al più sollecitare il Legislatore ad introdurre nuove "discipline amministrative", che evidentemente, nella lettura della Corte, potrebbero essere parimenti efficaci nel tutelare adeguatamente i cittadini contro eventuali abusi di pubblici ufficiali, senza che sia necessario ricorrere all'*extrema ratio* dello strumento penale, che tuttavia – non lo si può non rilevare - è previsto nel nostro ordinamento già per una serie consistente di fattispecie di reato contro la P.A., fra le quali il nuovo art. 314 bis c.p.

* * *

Per tutto quanto sopra esposto, si confida che la Ecc.ma Corte Costituzionale voglia ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con la Ordinanza n. 50/2025 – Atto di promovimento della Corte di Cassazione.

Con osservanza.

Roma, 31 marzo 2025
Avv. Francesco Petrelli[1]

PETRELLI FRANCESCO
2025.03.31 12:47:29
CN=PETRELLI FRANCESCO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI ROMA
2.5.4.97=VATIT-80230130587
RSA/2048 bits

[1] La redazione del presente atto, nell'ambito dell'Osservatorio Corte costituzionale dell'Unione, diretto dai Professori Adelmo Manna e Giuseppe Losappio, è stata curata dall'Avv. Ettore Grenci, del Foro di Bologna, dall'avv. Federico Febbo del Foro di Prato e dal Prof. Avv. Giuseppe Losappio, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bari Aldo Moro.